

Martedì 4 settembre 2001

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 16

Articolo 69

Entro **cinque** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del regolamento e, se del caso, proposte di modifiche. La relazione analizza in particolare l'opportunità di:

- a) consentire l'ubicazione dell'amministrazione centrale e della sede sociale di una SE in Stati membri diversi,
- b) ampliare il concetto di fusione previsto nell'articolo 17, paragrafo 2 per ammettere anche tipi di fusione diversi da quelli definiti negli articoli 3, paragrafo 1 e 4, paragrafo 1 della direttiva 78/855/CEE;
- c) rivedere la norma relativa alla competenza giurisdizionale di cui all'articolo 8, paragrafo 16 alla luce delle disposizioni che potrebbero essere state inserite nella convenzione di Bruxelles del 1968 o in qualsiasi testo adottato dagli Stati membri o dal Consiglio in sostituzione di detta convenzione;
- d) permettere che nelle leggi che uno Stato membro emana nell'esercizio delle competenze conferitegli dal presente regolamento o per garantirne l'effettiva applicazione ad una SE, esso possa ammettere che nello statuto della SE siano inserite disposizioni che da dette leggi si discostino o le integrino, anche qualora tali disposizioni non fossero consentite nello statuto di una società per azioni con sede nello Stato membro in questione.

Entro **tre** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del regolamento e, se del caso, proposte di modifiche. La relazione analizza in particolare ***l'impatto del presente regolamento sulle imprese piccole e medie, segnatamente eventuali ostacoli alla loro costituzione in SE, e*** l'opportunità di:

- a) consentire l'ubicazione dell'amministrazione centrale e della sede sociale di una SE in Stati membri diversi,
- b) ampliare il concetto di fusione previsto nell'articolo 17, paragrafo 2 per ammettere anche tipi di fusione diversi da quelli definiti negli articoli 3, paragrafo 1 e 4, paragrafo 1 della direttiva 78/855/CEE;
- c) rivedere la norma relativa alla competenza giurisdizionale di cui all'articolo 8, paragrafo 16 alla luce delle disposizioni che potrebbero essere state inserite nella convenzione di Bruxelles del 1968 o in qualsiasi testo adottato dagli Stati membri o dal Consiglio in sostituzione di detta convenzione;
- d) permettere che nelle leggi che uno Stato membro emana nell'esercizio delle competenze conferitegli dal presente regolamento o per garantirne l'effettiva applicazione ad una SE, esso possa ammettere che nello statuto della SE siano inserite disposizioni che da dette leggi si discostino o le integrino, anche qualora tali disposizioni non fossero consentite nello statuto di una società per azioni con sede nello Stato membro in questione;

d bis) ravvicinare le disposizioni fiscali applicabili alla SE al fine di risolvere le questioni risultanti dal collegamento con diversi sistemi tributari.

Risoluzione legislativa del Parlamento sul progetto di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della società europea (SE) (14886/2000 – C5-0092/2001 – 1989/0218(CNS))

(Procedura di consultazione – nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di regolamento del Consiglio (14886/2000),
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1989) 268)⁽¹⁾ modificata nel 1991 dal COM(1991) 174⁽²⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura del 24 gennaio 1991⁽³⁾, confermata il 2 dicembre 1993⁽⁴⁾ e il 27 ottobre 1999⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU C 263 del 16.10.1989, pag. 41.

⁽²⁾ GU C 138 del 29.5.1991, pag. 8.

⁽³⁾ GU C 48 del 25.2.1991, pag. 72.

⁽⁴⁾ GU C 342 del 20.12.1993, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU C 154 del 5.6.2000, pag. 46.

Martedì 4 settembre 2001

- consultato nuovamente dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0092/2001),
 - visti l'articolo 67 e l'articolo 71, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0243/2001),
1. approva il progetto del Consiglio così emendato;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente il progetto o sostituirlo con un nuovo testo;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

4. Coinvolgimento dei lavoratori nello statuto della società europea *

A5-0231/2001

Progetto di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (14732/2000 – C5-0093/2001 – 1989/0219(CNS))

Il progetto è modificato nel modo seguente:

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Primo visto

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo **308**,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 137, **paragrafo 3, terzo trattino**,

Emendamento 2

Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) lo scopo della presente direttiva è quello di stabilire degli obblighi minimi in materia di informazione, partecipazione e consultazione dei lavoratori dipendenti nelle imprese della Comunità europea.

Emendamento 3

Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) È tuttavia opportuno armonizzare le disposizioni nazionali attuative degli Stati membri, a condizione che non si mettano in discussione i diritti acquisiti.